

DISCIPLINARE DI GARA

PER LA FORNITURA DELL'AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELL' INFRASTRUTTURA FLEXPOD CISCO-NETAPP DELL'AMBIENTE DI PRODUZIONE CON RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO

Gara telematica sulla “piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e Gare telematiche” della Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (“CNPADC”)

CIG BAC3C7B5BB

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

PREMESSE	2
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3. DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE...	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	14
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	18
9. REQUISITI DI CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
10. GARANZIA PROVVISORIA	18
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	30
17. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	31
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	31
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	32
21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34



Cassa Dottori Commercialisti

22. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 31/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	34
23. ACCESSO AGLI ATTI	35
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36

PREMESSE

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante", o "Cassa") - Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della L. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 e dell'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023, ed in attuazione della propria funzione e missione di Ente di previdenza e assistenza privato - con determina a contrarre del Consiglio d'Amministrazione del 25/02/2026, ha deliberato di affidare la *fornitura dell'ampliamento e ammodernamento dell' infrastruttura Flexpod Cisco-NetApp dell'ambiente di produzione con relativi servizi di supporto* (di seguito anche " **Fornitura**") mediante procedura di *gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice")*, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di piattaforme di approvvigionamento digitale, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma o Sistema) accessibile all'indirizzo <https://cnpadc.acquistitelematici.it/> e conforme alle regole tecniche dell'articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è indicato nello Schema di Contratto [codice NUTS ITI43].

Il **codice identificativo della gara (CIG)**, anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: BAC3C7B5BB (CPV 30210000-4).

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo del committente www.cnpadc.it (di seguito, per brevità anche solo "Sito"), nonché sulla piattaforma digitale della CNPADC al link <https://cnpadc.acquistitelematici.it/>. In particolare, la documentazione di partecipazione sarà visibile all'avvio della procedura sulla Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 78 del Codice, la CNPADC precisa di aver redatto gli atti della presente procedura di affidamento in autonomia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, è nominato Responsabile Unico di Progetto il Dott. Gaetano Mungari.



Cassa Dottori Commercialisti

Il presente appalto è stato inserito nel programma degli acquisti di beni e servizi della CNPADC.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema di contratto (Allegato 6);
- 4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 7);
- 5) Disciplinare Telematico.

La documentazione di partecipazione comprende:

- 6) Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative (Modello facsimile Allegato 1);
- 7) eDGUE (facsimile Allegato 2);
- 8) Offerta economica (Modello facsimile Allegato 3);
- 9) Dichiarazione avvalimento (Modello facsimile Allegato 4);
- 10) Dichiarazione RTI costituendo (Modello facsimile Allegato 5).

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.cnpadc.it e sulla piattaforma della CNPADC presso <https://cnpadc.acquistitelematici.it/>. In particolare la documentazione di partecipazione sarà visibile all'avvio della procedura sulla Piattaforma.

Piattaforma telematica:

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement*.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima



Cassa Dottori Commercialisti

partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.cnpadc.it unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Disciplinare telematico e nei Manuali - Guide* disponibili nella piattaforma telematica nella sezione *Guide*, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è sempre accessibile.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei *Manuali - Guide* disponibili nella piattaforma telematica nella sezione *Guide*, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di

identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso credenziali di accesso (e-mail e password) o, se previsto, mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni),

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate tramite l'apertura di un Ticket, nella sezione *Supporto* alla voce *Assistenza tecnica*. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione. Inoltre nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i *Manuali – Guide* presenti nella



Cassa Dottori Commercialisti

sezione *Guide*, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **entro le ore 12:00 del 26/03/2026**, per mezzo della funzione **"Invia quesito alla CNPADC"** presente sulla piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima almeno **sei** (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma nella sezione Documenti e sul sito istituzionale della CNPADC nella sezione CNPADC trasparente al link <https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html>.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è volta alla stipulazione di un contratto avente ad oggetto la **fornitura dell'ampliamento e ammodernamento dell'infrastruttura Flexpod Cisco-NetApp dell'ambiente di produzione con relativi servizi di supporto**, alle condizioni stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nello Schema di Contratto.

Tabella n. 1

DESCRIZIONE OGGETTO DELL'APPALTO	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
<i>Fornitura dell'ampliamento e ammodernamento dell'infrastruttura Flexpod Cisco-NetApp dell'ambiente di produzione con relativi servizi di supporto</i>	30210000-4	P	EURO 605.000,00 IVA esclusa

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice si precisa che l'appalto **non è diviso in lotti** funzionali o prestazionali in quanto le attività oggetto dello stesso fanno parte di un'unica tipologia di prestazione, il cui affidamento a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.

Relativamente alla presente iniziativa, si riscontra che non sussistono interferenze che richiedano la predisposizione di DUVRI e di conseguenza non comportano la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i..

Il Contratto Nazionale applicabile previsto è il CCNL - Commercio Terziario con previsione di impiego di manodopera inferiore al 50%.

La spesa presunta per la procedura di aggiudicazione del contratto d'appalto per la fornitura in oggetto trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi propri dell'Ente.

3 DURATA DEL CONTRATTO E MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE

3.1 Durata

Il servizio di supporto dovrà avere una durata di n. 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.m.ii..

La fornitura delle componenti hardware avvenire presso la sede della CNPADC in Via Mantova, 1 – 00198 Roma (RM) entro 45 giorni dalla firma del contratto.

Tutti i termini previsti dal presente Disciplinare sono da intendersi “solari”, ove non diversamente stabilito.

3.2 Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. 36/23 e ss.mm.ii., la CNPADC si riserva - a scadenza per il solo servizio di supporto -la facoltà discrezionale di prorogare il contratto agli stessi prezzi patti e condizioni di cui all'offerta risultata aggiudicataria - o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la CNPADC - per una durata di ulteriori 2 (due) anni. La Cassa esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto **in corso di esecuzione**, per il solo servizio di supporto, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo

contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, per una durata presunta di **=6= (sei) mesi e comunque per un importo massimo di € 11.000,00 (euro: undicimila/00)**. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, di cui all'offerta risultata aggiudicataria.

Fermo quanto previsto dall'art. 60 del Codice per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

Ai fini dell'art.14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo di eventuali proroghe, è pari ad € 781.000,00 (euro settecentottantunomila/00) al netto di Iva.

Tabella 2

	Descrizione	Importi oltre IVA
1	Importo a base d'asta complessivo, comprensivo di relativi costi di installazione, configurazione e manutenzione, per la durata di 36 mesi iniziali	€ 605.000,00
2	Importo proroga contrattuale, ex art. 120, comma 10, del Codice, per il solo servizio di supporto, per ulteriori 24 mesi	€ 44.000,00
3	Importo proroga ex art. 120, comma 11, del Codice per il solo servizio di supporto, della durata stimata di mesi 6	€ 11.000,00
4	Importo aumento delle prestazioni del contratto ex art. 120, comma 9, del Codice	€ 121.000,00
	Totale	€ 781.000,00

3.3 Revisione dei Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà l'indice sui prezzi per la Fabbricazione di computer e unità periferiche [262], elaborato dall'ISTAT e, quale base di calcolo per la variazione, si fa riferimento al predetto indice pubblicato nel mese di stipula contrattuale in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale allegati al presente disciplinare.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara *in* una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine che sarà indicato dalla Stazione appaltante dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidate negli ultimi tre anni.

6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale del concorrente (di seguito: FVOE).

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 100, comma 12, del Codice, salvo quanto previsto dall'art. 102 o da leggi speciali, le Stazioni Appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti nei commi precedenti del medesimo articolo. I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1 Requisiti di idoneità Professionale

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per il concorrente di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice.;

Per la **comprova del requisito**, la CNPADC acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del concorrente, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il concorrente deve essere in possesso, **pena l'esclusione**, delle seguenti certificazioni:

- Cisco Gold Partner
- NetApp livello Preferred o superiore
- UNI EN ISO 9001:2015
- ISO/IEC 27001:2022
- ISO/IEC 20000-1:2018
- ISO 45001:2018
- ISO 14001:2015
- UNI ISO 37001:2016
- UNI/PDR 125:2022

Inoltre, il personale tecnico incaricato dovrà essere in possesso della certificazione Cisco CCNP o superiore. La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione delle relative certificazioni in corso di validità, in copia conforme.



Cassa Dottori Commercialisti

Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dai precedenti punti **preclude** la possibilità di partecipare alla selezione.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, fino al termine di esecuzione del contratto. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla presente procedura.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 6.1 lett. a** devono essere posseduti da:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di capacità tecnico professionale** di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Indicazioni sui requisiti speciali per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 6.1 lett. a** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria nonché tecnico professionale di cui i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



Cassa Dottori Commercialisti

6.4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di gara devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla Delibera ANAC numero 464 del 27 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022.

Ai sensi dell'art. 24 del Codice, la CNPADC e gli operatori economici utilizzano la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso cui opera il Fascicolo Virtuale del concorrente istituito presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato FVOE).

La CNPADC si riserva la facoltà di richiedere ogni altro documento idoneo a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale del presente Disciplinare di gara, e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e, pertanto, costituisce causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15.

Il concorrente può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

In caso di ricorso all’AVVALIMENTO si richiede la compilazione *del DGUE* nel quale il concorrente indica la denominazione del concorrente ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione di cui all’**Allegato 4** al presente Disciplinare con la quale l’impresa ausiliaria dichiara:
 - l’assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 - i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 94 del Codice;
 - l’adempimento della normativa in materia di privacy ed eventualmente al concordato preventivo
 - ai sensi dell’art. 104, comma 4, del Codice, di obbligarsi verso il concorrente e verso la CNPADC, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - ai sensi dell’art. 104, comma 12, del Codice, nel solo caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta, di non partecipare alla gara di cui al presente Disciplinare;
- 3) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto;

8 SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

La CNPADC, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’appalto, della natura delle attività richieste, precisa che le attività oggetto di affidamento dovranno essere eseguite a cura dell’Aggiudicatario in quanto facenti parte di un’unica tipologia di prestazione, la cui esecuzione a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico-organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.

9 REQUISITI DI CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.



Cassa Dottori Commercialisti

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a euro 15.620,00 [*euro:quindicimilaseicentoventi/00*] costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio codice IBAN IT02U0569603211000048000X86 intestato alla CNPADC

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie e assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle legge che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 *giorni*, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le modalità indicate all'art. 106, comma 8, del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11 SOPRALLUOGO

Non è previsto.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Offerta deve pervenire attraverso la Piattaforma in modalità telematica **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/04/2026** pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.lgs. n. 36/2023. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi dell'apposita procedura guidata del Sistema che consentirà di predisporre:

1. una busta elettronica contenente la documentazione amministrativa – **Busta A**;
2. una busta elettronica contenente l'offerta economica – **Busta B**.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.2.

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti. La PEC inviata costituisce **notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa**.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. I formati accettati dalla PAD per i documenti firmati digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. E' possibile caricare sul sistema anche una cartella in formato *.zip che dovrà essere firmata digitalmente. Per i file non firmati digitalmente sono ammessi i formati più comuni.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma, da intendersi quali parti integranti del presente Disciplinare, forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sistema è aprire un *ticket* di assistenza tecnica a supporto al presente link: <https://cnpadc.acquistitelematici.it>.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel FVOE deve essere in **lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da **traduzione giurata in lingua italiana**. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La CNPADC si riserva facoltà di sospendere e/o rinviare la procedura e/o attivare il soccorso istruttorio qualora riscontri anomalie o malfunzionamenti della piattaforma o della rete che rendano impossibile e/o impediscano ai partecipanti l'accesso al Sistema e/o la formulazione dell'offerta.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, il concorrente può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

13.1 Documentazione amministrativa – Busta “A”

L'operatore economico utilizza la PAD, nello Step *Documenti amministrativi*, per allegare la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – facsimile **Allegato 1**;
- Documento di gara unico europeo (eDGUE) – facsimile **Allegato 2**;
- Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC;
- Garanzia provvisoria;

ove necessario, qualora sussistano i presupposti che rendano obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti, il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata:

- procura;
- dichiarazione RTI costituendo di cui al facsimile **Allegato 5**;
- documentazione relativa all'avvalimento di cui al facsimile **Allegato 4**;
- documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti obbligatori viene segnalata dalla PAD con un *alert* all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

13.1.1 Domanda di partecipazione

La **Domanda di partecipazione** è redatta preferibilmente secondo il modello *facsimile* messo a disposizione dalla CNPADC di cui all'**Allegato 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice, sono rese dal concorrente in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dal concorrente in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione al concorrente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio

dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Il concorrente dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Il concorrente adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se il concorrente omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se il concorrente dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo concorrente che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

13.1.2 DGUE

Il DGUE sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

13.1.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicale parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: (i) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; (ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; (iii) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte digitalmente e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione integrativa al DGUE ovvero quali sezioni interne alla medesima come previsto dal modello *facsimile Allegato 2* al presente Disciplinare.



Cassa Dottori Commercialisti

13.2 Documentazione offerta economica – Busta “B”

Nello Step **concernente l’Offerta economica – Busta B** – deve contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta economica – *firmata digitalmente dal legale rappresentante come sopra meglio descritto per quanto concerne la documentazione amministrativa* **a pena di esclusione** - predisposta preferibilmente secondo il modello **Allegato 3** al presente Disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) il **ribasso unico percentuale** da applicare all’importo posto a base di gara pari a Euro 605.000,00 (*euro seicentocinquemila/00*), IVA esclusa, in cifre e lettere;
- b) il corrispondente **prezzo complessivo offerto** per l’appalto, in cifre e lettere, al netto di IVA (verranno prese in considerazione fino a **tre cifre decimali**).

L’Offerta economica dovrà altresì contenere la precisazione che la percentuale di ribasso offerta sarà applicata sia alla fornitura che al servizio di supporto.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o in aumento rispetto agli importi a base d’asta, ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. f) del Codice o le offerte che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare, nonché le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, a pena di esclusione.

La medesima Offerta economica dovrà, altresì, contenere:

- a) l’attestazione che la prestazione offerta è corrispondente a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
- b) la precisazione di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;
- c) l’impegno a tenere ferma l’offerta per **180 giorni** (o diverso termine stabilito), dalla data di scadenza prevista nel bando.

L’offerta economica è sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la domanda di partecipazione di cui al presente Disciplinare. Si precisa che:

- saranno considerate esclusivamente le prime **tre cifre decimali** dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento (es. valore offerto € 8,3329605489= valore attribuito € 8,332);
- in caso di **discordanza** tra prezzo complessivo offerto e ribasso unico percentuale prevarrà quest’ultimo;
- in caso di **discordanza** fra cifre e lettere, prevarrà quanto offerto in lettere.

La valutazione delle offerte avviene in base a quanto previsto dall’art. 93 co. 7 del d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii..

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio, la CNPADC assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, i certificati e/o i documenti necessari, indicando il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni, certificati e/o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta di soccorso istruttorio, la CNPADC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CNPADC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Il concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dal concorrente non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ex art. 108, comma 3 del Dlgs 36/2023, in quanto trattasi in via prevalente di prodotti che hanno caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato e sprovviste di notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo, in quanto trattasi di prodotti a catalogo, con relativi servizi professionali e di manutenzione di natura accessoria

16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il **giorno 16/04/2026 alle ore 12:00**.

È possibile partecipare virtualmente alla sessione cliccando sul tasto *Assisiti alla seduta di gara* presente del Dettagli della procedura.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

17 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà aperta la procedura di gara prevista per il **giorno 16/04/2026 alle ore 12:00**, e si procederà all'apertura della Busta A – Documentazione amministrativa in seduta telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla CNPADC.

Nella **prima seduta pubblica**, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- I. verificare la **ricezione** delle offerte tempestivamente presentate (la tempestività e la presenza della documentazione è rilevata dal Sistema in quanto le eventuali offerte non tempestive non sono accettate dal Sistema medesimo);
- II. all'**apertura** delle offerte presentate accedendo alla **Documentazione amministrativa** - Busta A - di ciascun concorrente e verificando la **presenza** dei documenti richiesti e ivi contenuti;

Successivamente, **in seduta riservata**, si procederà a:

- a) verificare la **regolarità** e la **conformità** della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di **soccorso istruttorio** secondo le modalità indicate al precedente **paragrafo 14**;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE



Cassa Dottori Commercialisti

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara, in successiva **seduta pubblica**, che sarà comunicata preventivamente tramite il Sistema e/o via PEC ai concorrenti, procederà all'apertura della busta elettronica concernente l'Offerta economica (Busta B) e provvederà (i) a dare atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, (ii) a dare lettura dei ribassi e dei prezzi offerti. La relativa valutazione della correttezza dell'offerta e redazione della graduatoria potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Nel caso in cui si verifichi la condizione di parità, conseguente alla presentazione di offerte di pari importo da parte di più Imprese partecipanti, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del R.D. 827/1924 e sarà pertanto chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno successivamente definite dalla CNPADC.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Sistema renderà visibile la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, si procederà, sempre, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, a comunicare i casi di esclusione.

19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La soglia di anomalia delle offerte sarà calcolata dalla Stazione Appaltante ricorrendo al Metodo A di cui all'Allegato II.2 del D.lgs 36/2023.

Al ricorrere dei presupposti sopra menzionati, il RUP procederà alla verifica dell'anomalia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice, nei confronti della prima migliore offerta anormalmente bassa. La CNPADC potrà procedere contemporaneamente alla verifica di tutte le offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Codice, il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle giustificazioni di prezzo relative alle diverse componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine di riscontro non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

All'esito dell'esame delle giustificazioni prodotte, ove le stesse non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'offerente di fornire, entro un congruo termine, ulteriori precisazioni e chiarimenti e, consentite, eventualmente, un contraddittorio orale.

Si procederà all'esclusione delle offerte economiche, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, quando, in considerazione dell'esame di tutti gli elementi forniti, anche, eventualmente, oralmente, queste risultino inaffidabili.

20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre



Cassa Dottori Commercialisti

2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, la CNPADC procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La CNPADC procederà, quindi, allo scorrimento della graduatoria ed allo svolgimento delle verifiche nei termini sopra indicati nei confronti del secondo classificato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipulazione avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la **garanzia definitiva** in conformità a quanto previsto dall'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia, intestata a favore della Stazione Appaltante, si intenderà costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del contratto, coprirà gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Il concorrente risultato aggiudicatario sarà tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia stata in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa RCT/RCO, per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e quant'altro sarà specificato nella comunicazione di aggiudicazione con massimale annuo non inferiore a € 2.000.000,00.

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

La formalizzazione del contratto con il concorrente aggiudicatario avverrà a seguito della produzione da parte del concorrente aggiudicatario, della documentazione richiesta.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del Codice e sarà assoggettato agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico del concorrente aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dal DPR 131/1986 e dal DPR 642/1972 e s. m. i. relative all'imposta di bollo e di registrazione.

Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo e di registro, prodotto dal concorrente aggiudicatario, sia errato o incompleto, la CNPADC sarà esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimarrà a totale carico dell'aggiudicatario.

La CNPADC si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte dell'Appaltatore dell'imposta di bollo.

21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22 CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EXD.LGS. N. 231/2001 – POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore presso la CNPADC nonché ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del predetto Codice Etico, a disposizione presso gli uffici di CNPADC e, comunque, disponibile in rete sul sito www.cnapdc.it.



Cassa Dottori Commercialisti

L'appaltatore, presa visione della "Politica per la prevenzione della corruzione" pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione, si impegna al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella "Politica per la prevenzione della corruzione" ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ. e fermo restando il risarcimento dei danni. L'Appaltatore si impegna altresì a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell'avvenuta comunicazione.

23 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la pubblicazione dei documenti nei Dettagli della procedura e comunicata agli interessati tramite apposita PEC.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la pubblicazione dei documenti nei Dettagli della procedura. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite apposita PEC.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante la pubblicazione dei documenti nei Dettagli della procedura.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma, tel. 06-47486.1 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ("Dati Personali") alla stessa resi dal concorrente ("Operatore Economico") in relazione alla partecipazione alla presente procedura.



Cassa Dottori Commercialisti

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei Dati Personali è CNPADC (il “Titolare”).

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)

Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnpadc.it

Oggetto e Modalità del Trattamento

Il Titolare tratterà i Dati Personali (ad. es. anagrafici e di contatto) resi dall’Operatore economico o legittimamente reperiti dal Titolare secondo quanto di seguito descritto.

I dati forniti dall’Operatore economico non rientrano tra i dati classificabili come “particolari”, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del GDPR. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 10 del GDPR sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e per quanto specificato sub lett. a) e c). delle finalità e base giuridica del trattamento.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Con la presente, informiamo l’Operatore Economico che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

Specifiche misure di sicurezza sono state implementate e osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare e per:

- a) verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e necessari per la partecipazione alla presente procedura degli Operatori economici concorrenti ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali concorrenti richieste per la rispettiva partecipazione, nonché per la relativa aggiudicazione;
- b) la stipula del relativo contratto e la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- c) l’adempimento di precisi obblighi di legge.

La base giuridica del trattamento è costituita (i) dal rispetto degli obblighi di legge applicabili in relazione alla presente procedura e ai sensi di quanto previsto sub a) e c) e (ii) per l’esecuzione del contratto che sarà stipulato qualora l’Operatore economico concorrente risulterà aggiudicatario della procedura di cui al presente documento, ovvero per le finalità sub b).

Il conferimento dei Dati Personali da parte dell’Operatore Economico ha natura facoltativa, tuttavia, il suo rifiuto di fornire tali dati richiesti dalla CNPADC potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere l’Operatore Economico alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Fonte dei Dati Personali



Cassa Dottori Commercialisti

I Dati Personali sono raccolti direttamente dal Titolare presso l'Operatore Economico tramite la compilazione della modulistica a quest'ultimo fornita o dallo stesso utilizzata.

Destinatari dei Dati Personali

I Dati Personali potranno essere, per le finalità sopra menzionate:

- trattati dal personale del Titolare che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della CNPADC che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CNPADC in ordine al presente procedimento, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della presente procedura nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- il nominativo del concorrente Operatore economico aggiudicatario della presente procedura (ed il prezzo di aggiudicazione dei servizi), potrà essere diffuso tramite il sito internet www.cnpadc.it in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 28 D.Lgs. n. 36/2023).

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento sopra specificate sub 4).

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, l'interessato a cui sono riferibili i Dati Personali ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (e di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro titolare del trattamento; ove tecnicamente fattibile).

Per maggiori informazioni relative ai propri Dati Personali l'Operatore Economico/interessato potrà rivolgersi a:

- CNPADC, quale Titolare del Trattamento, via posta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Via Mantova 1, 00198 Roma e all'indirizzo pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it
- Responsabile Protezione Dati al seguente indirizzo e-mail: dpo@cnpadc.it

Ricordiamo altresì che è un diritto dell'Operatore Economico/interessato di diritto proporre un reclamo, ove ne ricorrano i presupposti, al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Piazza Venezia 11, 00187, Roma (Email: protocollo@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, centralino +39 06.696771).

Infine, l'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso a suo carico, ove necessario, nei confronti degli interessati i cui dati personali saranno forniti dall'Operatore Economico



Cassa Dottori Commercialisti

nell'ambito della procedura di affidamento e per quanto concerne il relativo trattamento da parte della CNPADC per le finalità sopra descritte.

La CNPADC

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Gaetano Mungari